



PERIODICO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI  
CALTANISSETTA

R  
RIVISTA

DELL'

A  
AVVOCATURA

Anno X

n. 1 - 2014

***In questo numero:***

- ***Dematerializzazione***
- ***A che punto è la riforma della professione forense***
- ***La Fondazione Scuola Forense Nissena***
- ***La nuova Camera Penale***
- ***Il medico legale***
- ***Nuovo Direttivo AIGA***
- ***Salvate il Senato***
- ***Il vivaio***

***Due nuove rubriche***

- ***Pensieri in libertà***
- ***Finestra sull'attività formativa***

L'Editoriale .....	pag.	2
di E. LIMUTI		
Il Consiglio dell'Ordine .....	»	3
di G. IACONA		
La Fondazione Scuola Forense Nissena .....	»	4
di R. ACCARDI		
La Camera Penale .....	»	6
di D. TIPO		
L'A.I.G.A. ....	»	7
di G. AMICO		
La Pubblica Amministrazione vittima dei TAR? .....	»	8
di F. TAMPANELLI		
Cyber Stalking .....	»	9
di S. TAMPANARO		
Il medico legale		
- Assunzione di sostanza d'abuso e circolazione stradale .....	»	12
di V. MILISENNA		
Pensieri in libertà .....	»	15
- Tu sol pensando, o ideal sei vero .....	»	16
di G. Raineri		
- Figli chiamati Thomas e scuole londinesi .....	»	17
di L. LA ROCCA		
Modifiche del codice del consumo .....	»	19
di A. PECORARO		
Salvate il Senato .....	»	21
di G. D'ACQUI		
E non c'è sesso e non c'è amore .....	»	23
di S. DI BENEDETTO		
La nuova legge italiana sull'infibulazione .....	»	26
di L. MILONE		
Il Vivaio .....	»	29
di C. M. MILISENNA E S. DIBENEDETTO		
Commissione Pari Opportunità .....	»	34
di A. MACALUSO		
Giudicato o giustizia? Questo è il dilemma .....	»	35
di M. L. LA PORTA		
Il diritto all'opera .....	»	36
di G. RAINERI - S. AMODEO		
Finestra sull'attività formativa .....	»	40
di F. SCLAFANI		
La recensione .....	»	42
di M. AMBRA		
L'idea .....	»	43
di A. GUCCIARDO		
Talejum Nelejum .....	»	44



# ASSUNZIONE DI SOSTANZA D'ABUSO E CIRCOLAZIONE STRADALE

di Vito Milisenna



**L'ANALISI (critica)  
DEL FATTO-EVENTO  
SORPASSA  
LA (semplificata) DESUNZIONE  
LABORATORISTICA**

La IV sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 16059 del 11.04.2014, tra l'altro sanciva:



" ... è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le

tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.

Prima di entrare ne merito andiamo a rileggere l'art. 187 del **Codice della strada** (D.Lgs. n. 285/1992), così come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.

**Art. 187 - GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

1. *Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.*

*Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.*

....  
1-bis. *Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddop-*

*piate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.*

*È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.*

Innegabilmente encomiabile lo spirito del Legislatore che con l'emanaazione di una unica norma ha dettato le regole per tutelare sia l'incolumità del conducente che quella di ogni altro soggetto coinvolgibile (trasportati, pedoni, altri soggetti circolanti, etc).



È purtroppo ben noto, come la legge, seppur scritta con onorevoli ed anche condivisibili intenti, trovi poi nella sua applicazione delle difficoltà che spesso, più che creare "ordine nel caos", finiscano con il generare "altro caos" giustificato dall'applicazione (distorta seppur inconsapevole) della norma stessa.

Entreremo nel merito parafrasando una vecchia ma sempre efficace storiella:

*Un uomo della statura di mt 1.71 intraprende un viaggio in*

Africa, e visita un villaggio di Pigmei uscendone "esultante", in quanto convinto di essere veramente alto.

Il suo viaggio continua con la visita ad un villaggio abitato dai Watussi: uscendone "sconfortato" in quanto convinto di essere veramente basso.

Torna a casa, e consultando internet, apprende che l'altezza media dei maschi del suo Paese è di mt. 1.71: ... ma allora è di altezza media?

Qual è la verità?

- è alto, è basso, è di media altezza?
- esistono tre verità, seppur in ambiti gestionali diversi?
- il problema sta solo nella omogeneità del gruppo?

**La valorizzazione del dato è funzione dell'informazione posseduta.**

Prendendo a spunto la recente dichiarata incostituzionalità della "FINI-GIOVANNARDI" ed il ritorno alla "TABELLAZIONE" delle droghe (leggere, pesanti, etc), prenderemo ad esempio ciò che succede dopo aver fumato una "canna".



Quando la cannabis viene fumata, il principio attivo (THC), è rapidamente assorbito, è riscontrabile nel plasma nel giro di pochi secondi, raggiungendo il picco dopo 3-10 minuti.

Il sistema nervoso centrale viene raggiunto dal composto in circa 5 min.; si stima inoltre che solo 1% di THC contenuto in uno spinello si ritrova nel cervello.

Gli effetti del fumo della cannabis iniziano nel giro di qualche minuto, raggiungono il massimo

intorno ai 20 minuti e permangono per 2-3 ore.

La percentuale di THC presente nello spinello che raggiunge il flusso sanguigno oscilla tra il 10 e il 50%. Circa il 30% della perdita è dovuta al fatto che la molecola è bruciata durante il fumo, perché assorbita in parte o perché resta bloccata nella sigaretta.

Il metabolismo del THC ha inizio dopo circa 10 minuti ed avviene nel fegato con il coinvolgimento di diversi enzimi. Il THC genera 7 metaboliti maggiori e circa 25 altri metaboliti potenzialmente attivi.

Inoltre, i suoi principali metaboliti sono eliminati lentamente dal corpo poiché sono accumulati nel tessuto adiposo e da qui lentamente rilasciati nel flusso sanguigno.

L'eliminazione completa si ottiene, infatti, dopo cinque settimane.

Pertanto un utilizzo ripetuto della cannabis porta ad un accumulo di cannabinoidi nei tessuti ricchi di lipidi, compreso il cervello; **la lenta eliminazione dall'organismo spiega sia la ridotta intensità della sindrome astinenziale che il motivo per cui gli esami tossicologici urinari possono risultare positivi per molto tempo.**

Queste caratteristiche spesso si traducono nel fatto che uno spinello, fumato il giorno prima, data la positività residuale dei metaboliti urinari, innesca la contestazione (ex art. 187 C.d.S.) ad un soggetto che non è assolutamente .... sotto l'effetto ... di un bel nulla, certo, vanno esclusi sbigottimento (prima) e preoccupazione (dopo) per quanto contestatogli.

Nonostante le notizie sopra riportate (frutto di studi importanti studi scientifici) siano facilmente rilevabili in rete e soprattutto **ben comprensibili** anche da un pubblico non scientificamente qualificato, la quasi totalità di contestazioni di cui all'art. 187 C.d.S. inizia sul "positi-



vo" riscontro di metaboliti urinari, rilievo che da punto di vista scientifico testimonia solo un fatto: **"pregressa assunzione di sostanza d'abuso"**.

Ma la norma recita ... **Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica ...**, stabilendo quindi un parametro di **"verificabile ATTUALITÀ"** e non **"certezza di un fatto PREGRESSO"**, semplice notazione che nell'immaginario collettivo genera sfiducia nella norma ed atteggiamenti negativistici su chi si la contesta (erroneamente); non sottacendosi che questa condizione fa sogghignare tutti gli operatori di giustizia (Medici Legali, Avvocati etc.) che nel gioco del "GATTO CONTRO TOPO" assumono facilmente (seppur sommessamente), il ruolo del felino e non certamente del roditore.

Facilmente rilevabili le conseguenze:

- A. ipotesi di soggetto attento ai media che può accedere ad un'assistenza tempestiva e qualificata.
- B. ipotesi del soggetto timorato dalle istituzioni, di non brillanti condizioni economiche che fa andare le cose ... così come devono andare.

CASO "A": pessima figura degli operatori che hanno (erroneamente o insufficientemente) contestato il reato, spese di giustizia, rallentamenti e vittoria giudiziale con perdita di immagine di istituzioni e quant'altro

CASO "B": le istituzioni vincono ma tutta la Societas ha perso in quanto la pena è stata irro-

gata a chi non la meritava. La Corte si Cassazione è venuta incontro a questo problema con una sentenza sulla cui attualità ed efficacia ben poco vi è da dire, specificando

*"... è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione*

*di alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. ..."*

Ma in diritto, che ho sempre considerato una della più "vive" componenti della nostra esistenza, una ciliegia tira l'altra, per cui è lecito porsi una domanda non tanto su quali possano essere le ... *altre circostanze* ... ma ... *in che modo* ... e ... *da quale professionalità* ... dette circostanze, assunte dalla Cassazione al ruolo di prima (o forse unica) prova, debbano essere portate a ... validare (scientificamente e senza tema si smentita), uno stato di ... *alterazione psico-fisica*.

Stante che chi contesta è solitamente un "PUBBLICO UFFICIALE", una breve ricerca (in ambito assimilabile), sul giudicato della Corte di Cassazione, ha permesso di estrarre quanto dalla Sezione II in data 22.06.2010 è stato sancito attraverso la sentenza n.15108:

*"Il verbale di accertamento per guida pericolosa, dal momento che si basa su una valutazione scaturente da un giudizio dei verbalizzanti, non gode dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e, pertanto, il suo contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari."*

Secondo la Cassazione, ciò che è avvenuto alla presenza degli agenti verbalizzanti (pubblici ufficiali) e che *poteva essere attestato con fede privilegiata era solo il transito del veicolo in movimento in quella strada, ma non invece il giudizio di pericolosità* che avrebbe dovuto sca-

turare dall'elaborazione di diversi fatti (condizione del veicolo, della strada, del traffico), sottoposti a critica finalizzata a desumere la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. In ogni altro caso, il giudizio espresso diviene privo di efficacia probatoria privilegiata.

A questo punto:

✓ quanto tempo passerà prima che un ... felino ... inizia a con-



cepire di contestare ad un operatore il "danno" creato al suo assistito per averlo condotto lungo un calvario che lo stesso non meritava di percorrere?

✓ quanto tempo passerà prima che i media inizino a bombardarci con il ... hai subito un ingiusto processo, vieni da noi, pagherai solo ad indennizzo percepito

✓ quanto tempo passerà prima che gli addetti a controlli e contestazioni, preso atto della fragilità della contestazione e temendo quindi l'azione ritorsiva ... girino lo sguardo dall'altra parte?

-----

Torniamo ora al caso in esame ... *validazione di uno stato di alterazione psico-fisica*, condizione che qualsiasi operatore sanitario, ritiene di estrema difficoltà in ambiente qualificato (ambulatorio medico-specialistico debitamente attrezzato) ma pressoché "impossibile" lungo la strada (luogo dove solitamente si svolgono i fatti).

Per altro, non appare realizzabile il rendere "ambulante" un ospedale, non appare economicamente percorribile creare delle equipe specializzate che permangano nei luoghi di contestazione, non appare logisticamente efficace deputare ad accompagnamenti coatti e lunghe attese intere squadre di operatori, sottraendole al lavoro di controllo della circolazione.

1. *Norma imperfetta?*

2. *Evoluzione scientifica che mette in luce il vulnus normativo?*

3. *Diritto alla difesa a qualsiasi costo?*

4. *Interpretazione della norma che ... ha sorpassato l'applicazione della norma?*

Prima di rispondere sarà necessario che ognuno di noi si contestualizzi, riflettendo su due semplici concetti:

1. meglio un CUT-OFF "alto", anche al costo di qualche colpevole impunito ma che non veda alcun innocente scontare quanto non gli è assolutamente dovuto?

2. meglio un CUT-OFF "basso", anche al costo di qualche innocente su cui si abbatte la scure di una pena non dovuta ma cui fa da contraltare che nessun colpevole possa farla franca?

Troppo arduo rispondere con un SI/NO?

Difficile scegliere quali dei due (opposti) lati della barricata abitare o quale maschera indossare?



Dipende tutto dall'altezza cui, ognuno di noi ha posizionato (o ha dovuto posizionare), l'asticella della propria esistenza, CUT-OFF laboratoristico tra "*norma*" e "*fuori norma*".